

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alla sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alla sottovoce 17.02 D I, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁷⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽⁹⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafo 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	45,06
	Zucchero greggio :	39,14
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$45,06 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio ⁽²⁾ :	45,06 ⁽³⁾

⁽¹⁾ «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.
